SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1017)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, BOMBARDIERI, CODAZZI Alessandra, BORZI, SAPORITO, SALVATERRA, LAI, DAMAGIO, SANTALCO, AMADEO, SPEZIA, de' COCCI, DEGOLA, CERAMI, BEVILACQUA, D'AMELIO, BUSSETI, NEPI, MEZZAPESA, PATRIARCA, DELLA PORTA, COSTA, D'AGOSTINI, PACINI, COLELLA, CERAMI, CACCHIOLI e PALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1980

Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, da tempo coloro che sono colpiti da gravi minorazioni o sono mutilati di organi importanti incontrano grandissima difficoltà nella partecipazione alla vita di relazione o anche solo per assolvere alle funzioni abituali della vita.

Per agevolare l'inserimento degli invalidi, consentendo loro di seguitare a vivere nella propria famiglia, è stata prevista da tempo l'erogazione di assegni di accompagnamento o di assistenza.

Il problema fu risolto inizialmente per i grandi invalidi di guerra e successivamente fu affrontato per altre categorie di minorati (ciechi civili, invalidi civili, invalidi per servizio, ecc.).

Anche per i mutilati ed invalidi per causa di lavoro il problema fu affrontato sin dal 1963 con la legge n. 15, nella quale fu prevista l'erogazione dell'assegno di assistenza da parte dell'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), che vi provvede mediante le proprie entrate costituite da imposizioni a carico dei datori di lavoro o dei lavoratori rapportate all'ammontare degli stipendi e salari corrisposti.

La legge n. 15 del 1963, ripresa dal successivo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, agli articoli 66, 76 e 218, prevede che l'assegno di assistenza per i lavoratori dell'industria è fissato in lire 35.000 mensili e per quelli dell'agricoltura in lire 30.000 mensili.

Non essendo stato previsto nessun tipo di aggiornamento automatico dell'assegno, l'ammontare dello stesso è rimasto invariato malgrado la gravissima perdita di potere di acquisto della lira.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

È da notare che per converso le entrate dell'INAIL, essendo collegate all'aumento dei salari e degli stipendi, sono in questi anni notevolmente aumentate.

Recentemente il Parlamento ha preso in esame la rivalutazione dell'assegno di accompagnamento per gli invalidi di guerra, che è stato elevato nella misura di circa lire 300.000 mensili per il primo accompagnatore con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

I criteri adottati per gli invalidi per causa di guerra sono stati successivamente estesi ai ciechi civili e agli invalidi civili.

Da tempo le categorie degli invalidi del lavoro reclamano energicamente l'aggiornamento dell'importo dell'assegno di assistenza, ma a tutt'oggi nessuna decisione in merito è stata assunta.

Stanti le finalità dell'assegno di assistenza, appare equo provvedere ad unificare il trattamento dei lavoratori dell'industria e di quelli dell'agricoltura, parificando l'importo dell'assegno attribuito agli invalidi del lavoro a quello attribuito agli invalidi di guerra.

Il presente disegno di legge dovrebbe decorrere dal 1° luglio 1980; onde ovviare agli inconvenienti della svalutazione, si è previsto che l'importo dell'assegno di assistenza venga assoggettato alla rivalutazione triennale come avviene per le rendite erogate dall'INAIL ai lavoratori infortunati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1980, l'importo mensile dell'indennità di assistenza erogato dall'INAIL ai mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, viene unificato ed equiparato all'indennità di accompagnamento di cui alla tabella *E*, lettera A-*bis*, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Con decorrenza dal 1° luglio 1983, l'importo dell'assegno sarà rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortuni sul lavoro e da malattie professionali del settore industriale di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alla copertura dei maggiori oneri conseguenti dall'applicazione della presente legge, si provvederà con la procedura prevista dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.